

**Decisione n.102 del 15 dicembre 2025**

**OGGETTO: Sig. (OMISSIS) – (OMISSIS) - Richiesta di riesame ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 (202517063)**

### **IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

**VISTO** il D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., contenente il “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”, nonché la L.R. 20 ottobre 1995 n.126 (*Istituzione del Difensore Civico Regionale*);

**VISTO** in particolare l’art.5, comma 1 del D.Lgs. n.33/2013, che da una parte prescrive alle “...*pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati...*” e dall’altra statuisce “...*il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione*”;

**VISTA** la nota del 13/10/2025, acquisita il 14/10/2025 al protocollo col n.2499, con la quale il sig. (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti del mentovato decreto, il riesame del denegato accesso civico formatosi sulla propria istanza del 11/09/2025 volta ad ottenere da parte dell’(OMISSIS), la documentazione richiamata nella medesima istanza;

**VERIFICATI** preliminarmente la competenza per materia della Difesa Civica, il rispetto dei termini di cui all’art.5, c.6 del D.Lgs. 33/2013 e la mancata presentazione di ricorso al TAR;

**CONSIDERATO** che, con riferimento all’accesso civico, le amministrazioni -ivi compresi i gestori di pubblici servizi- sono tenute ad assumere ai sensi del già richiamato comma 6 dell’art.5 del D.Lgs. 33/2013, un provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla richiesta comunicandolo al richiedente e agli eventuali controinteressati;

**VISTA** la nota prot. n.2606 del 24/10/2025 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione, ha invitato l’(OMISSIS) ad assumere, entro il termine sopra indicato, il prescritto provvedimento e a trasmetterlo anche a questo Ufficio;

**PRESO ATTO** che l’(OMISSIS) non ha fornito alcun riscontro entro il termine indicato;

**RICHIAMATO** l’art.5 del D.Lgs. 33/2013 ed in particolare:

- il comma 1 ove è cristallizzato “*L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione*”;
- il comma 2 nel quale si puntualizza che “*Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di*

*promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”.*

- *il comma 3 ove si precisa che “L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione”;*

Tutto quanto sopra premesso in fatto e diritto

**DECIDE**

- la richiesta di riesame del denegato accesso civico presentata dal sig. (OMISSIS) volta ad ottenere, da parte dell'(OMISSIS), la documentazione indicata in premessa è **ACCOLTA**;

**DISPONE**

- che la presente Decisione sia inviata, a cura dell'Ufficio, all'(OMISSIS) e all'Istante.

***Il Difensore Civico Regionale***  
***-Avv. Umberto Di Primio-***

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.